



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2012

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge non nasce come elaborazione astratta ma è il frutto del particolare contesto nel quale è maturato. Per la stessa ragione, non si tratta della trasposizione in articolato normativo del «libro dei sogni» della forza politica che se ne fa promotrice. Al contrario, la legittima ambizione di un gruppo parlamentare a proporre la legge elettorale che considera migliore ha ceduto il passo al costruttivo intento di contribuire alla riscrittura delle regole con un testo che già contenga elementi in grado di aggregare il più ampio consenso possibile. Proprio per questo, all'esito di un lungo confronto fra le diverse forze politiche, il disegno di legge contempla previsioni normative sulle quali vi è già un sostanziale accordo, maturato nel corso di mesi di dibattiti e confronti, mentre sugli aspetti ancora controversi offre al dibattito le opzioni e le proposte del Popolo della Libertà.

Fra le prime vi è la soglia di sbarramento nazionale al 5 per cento, o al 10 per cento in almeno cinque circoscrizioni; la distribuzione dei seggi attraverso il metodo proporzionale d'Hondt, a livello di circoscrizione; la previsione secondo la quale due terzi dei seggi vengano attribuiti in base alle indicazioni dei cittadini anche a livello di singolo parlamentare, e il restante terzo mediante listini bloccati; vi è accordo infine sulla previsione di un premio di governabilità.

Ciò che principalmente differenzia la posizione delle diverse forze politiche è il me-

todo attraverso il quale debba espletarsi la scelta dei parlamentari da parte degli elettori. Nella consapevolezza che il sistema elettorale non è un dogma ma un sistema empirico e approssimativo, nell'ambito del presente disegno di legge si è ritenuto che la migliore risposta alle critiche avanzate rispetto alla vigente legge elettorale – ovvero l'impossibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti – sia costituita dalle preferenze. Non perché il sistema delle preferenze sia immune da problematicità e controindicazioni, ma perché rispetto ad altri sistemi prospettati scongiura l'eventualità che la competizione possa svolgersi non fra esponenti di partiti diversi candidati nello stesso collegio, come è fisiologico che sia, ma fra esponenti dello stesso partito candidati in collegi diversi.

Quanto infine al premio di governabilità, la cui attribuzione e la cui entità sono pure oggetto di discussione fra le forze politiche, nel presente disegno di legge si prevede che esso debba essere quantificato nel 10 per cento e debba essere attribuito al primo partito e non alla coalizione, per non indurre la formazione di coalizioni forzate in un momento difficile nella storia nel nostro Paese nel quale la crisi economica internazionale e le conseguenze istituzionali che ha prodotto hanno determinato in entrambi gli schieramenti il venir meno delle coalizioni precedentemente esistenti.

Si tratta in ogni caso di una proposta aperta, il cui fine è sollecitare un confronto sugli aspetti ancora controversi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale e attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale tra le liste ammesse al riparto, con l'attribuzione di un premio di governabilità, pari al 10 per cento dei seggi, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.»;

b) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

«1-bis. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 e con gli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al medesimo comma, sono distribuiti tra le circoscrizioni i seggi da ripartire in ragione proporzionale, pari al 90 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità più prossima. I seggi da attribuire come premio di governabilità sono determinati, per ciascuna circoscrizione, come differenza tra il numero dei seggi complessivi assegnati alla circoscrizione e il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco della lista votata, di cui all'articolo 18-bis, comma 3, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità dei voti di preferenza successivi al primo. Nelle circoscrizioni cui sono attribuiti complessivamente fino a cinque seggi, ogni elettore può esprimere una sola preferenza».

d) all'articolo 14-bis:

1) ai commi 1, 2 e 3, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3»;

e) all'articolo 18-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti

di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore a un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione»;

f) all'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della lista di cui all'articolo 18-bis, comma 3. Il candidato risultato eletto in base ad entrambi i criteri deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85»;

g) all'articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno l'elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze in favore dei candidati della stessa lista, salvo il caso di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Accanto a ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, un numero di linee orizzontali pari al numero massimo di preferenze che possono essere espresse nella circoscrizione»;

h) all'articolo 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere la preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 31, comma 2»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso una o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo. Si considerano appartenenti ad una lista tutti i candidati compresi nei

due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3».

i) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - *1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e le eventuali preferenze e passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la ripone nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Il segretario prende nota, a mano a mano, dei voti di ciascuna lista e di quelli di preferenza, assieme ad altro scrutatore designato dal presidente.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e gli eventuali voti di preferenza. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione e apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di cia-

scuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

l) all'articolo 71, primo comma, numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

m) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato del primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze. A parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;»;

n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito in cinque circoscrizioni almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che sono ammesse pertanto al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

3) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi espressi alla quale deve essere attribuito il premio di governabilità nella misura del 10 per cento dei seggi;

4) comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi di cui al numero 2) e la lista cui attribuire il premio di governabilità di cui al numero 3).

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione»;

o) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 2) e 3):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 1. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; alla lista di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3) attribuisce anche i seggi del premio di governabilità corrispondenti alla differenza tra i seggi assegnati alla circoscrizione e i seggi da attribuire in ragione proporzionale;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 3, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco all'articolo 18-bis, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, in deroga al numero 2) del presente comma, proclama eletti un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3;

4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e residuino ancora seggi da attribuire alla lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1);

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali di cui al comma 1, numero 5), qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 1, numero 1), del presente articolo. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del citato comma 1, numero 1). L'esito delle operazioni di cui al presente comma è comunicato agli Uffici

elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

p) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, numero 4. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 2.».

Art. 2.

*(Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio di governabilità pari al 10 per cento dei seggi alla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito di tutte le regioni, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17.

2-bis. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna regione, salvo quelle di cui ai commi 3 e 4, i seggi da ripartire in ragione proporzionale, nella misura del 90 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità più prossima; i seggi da attribuire come premio di governabilità sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare come premio di governabilità»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Per ciascuna lista circoscrizionale, composta da due distinti elenchi, sono eletti, per una quota pari ai due terzi dei seggi da attribuire, con arrotondamento all'unità più prossima, i candidati inseriti nel primo elenco in base ai voti di preferenza individuali espressi dagli elettori e, per la restante parte, i candidati inseriti nel secondo elenco in base all'ordine di presentazione.

1-ter. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza per i candidati inseriti nel primo elenco, di cui all'articolo 9, comma 4, della lista votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato o dei candidati prescelti. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena la nullità dei voti di preferenza

successivi al primo. Nelle circoscrizioni cui sono attribuiti complessivamente fino a cinque seggi, ogni elettore può esprimere una sola preferenza»;

c) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal primo presidente.»;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, deve essere composta da due elenchi di candidati. Il primo è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base ai voti di preferenza espressi dagli elettori ed è formato da un numero dei candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Il secondo elenco è costituito dai candidati la cui elezione è determinata in base all'ordine di presentazione e il loro numero non può essere superiore ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità più prossima. Il numero complessivo dei candidati di ciascuna lista, ottenuto sommando i candidati dei due elenchi, non può in ogni caso superare il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. Ogni candidato può essere inserito contestualmente sia nel primo sia nel secondo elenco della lista di cui all'articolo 9, comma 4. Il candidato risultato eletto in base ad entrambi i criteri deve esprimere opzione ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

e) all'articolo 10:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricor-

rere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 6-*bis*»;

2) al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 23 del predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»;

f) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico rettangolo, su un'unica colonna; nello spazio accanto ad ogni contrassegno di lista sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, un numero di linee orizzontali pari al numero massimo di preferenze che possono essere espresse nella circoscrizione. L'ordine dei contrassegni delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.»;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; l'elettore può esprimere l'eventuale voto di preferenza in favore del candidato o dei candidati prescelti compresi nella medesima lista, scrivendo il loro cognome, ed eventualmente il nome, sulle apposite righe di cui all'articolo 11, comma 3.

2. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista

votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore esprime una preferenza per un candidato incluso nel secondo elenco e non presente anche nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, il voto si intende attribuito esclusivamente alla lista cui appartiene il candidato prescelto. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha espresso uno o più preferenze, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti se le preferenze sono indicate nello spazio a fianco del contrassegno di lista al quale i candidati prescelti appartengono; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo. Si considerano appartenenti ad una lista tutti i candidati compresi nei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *I.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sommando il numero dei voti di preferenza riportati nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.

Compila quindi, per ciascuna lista, una graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente di preferenze; a parità di cifra individuale, è inserito prioritariamente nella graduatoria il candidato più anziano di età;

c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e che sono pertanto ammesse al riparto dei seggi in sede circoscrizionale;

d) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di cui alla lettera a) e le liste ammesse al riparto dei seggi di cui alla lettera c).»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *I.* L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi la lista che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi espressi alla quale deve essere attribuito il premio di governabilità nella misura del 10 per cento dei seggi;

3) comunica agli uffici centrali circoscrizionali la lista cui attribuire il premio di governabilità di cui al numero 2).

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - *I.* L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio cen-

trale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numeri 3):

1) per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *c*), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, di cui all'articolo 1, comma *2-bis*. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Alla lista di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3), attribuisce anche i seggi del premio di governabilità;

2) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto:

a) per un numero pari ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima, dei seggi ai quali la lista ha diritto, i candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, che abbiano riportato la maggiore cifra individuale in base alla graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*);

b) per i restanti seggi da assegnare alla lista, i candidati compresi nel secondo elenco all'articolo 9, comma 4, comma 3, in base all'ordine di presentazione;

3) qualora una lista abbia diritto ad un numero di seggi pari a due, in deroga a quanto previsto al numero 2 del presente comma, proclama eletti, un candidato per ciascuno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4;

4) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati compresi nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, e residuino ancora seggi da attribuire alla lista, sono proclamati eletti i candidati compresi nel secondo elenco che seguono quelli già eventualmente proclamati, in base all'ordine di presentazione; qualora invece la lista abbia esaurito il numero di candidati compresi

nel secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, sono proclamati eletti i candidati compresi nel primo elenco che seguono nella graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*);

5) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati di entrambi gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, i seggi sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 1)»;

m) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1*. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato della lista che, nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), segue immediatamente l'ultimo degli eletti, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel primo elenco di cui all'articolo 9, comma 4;

b) al candidato della lista che segue immediatamente l'ultimo degli eletti compresi del secondo elenco di cui all'articolo 9, comma 4, in base all'ordine di presentazione, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un candidato compreso nel suddetto elenco.

2. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati di uno dei due elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 4. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i propri candidati di entrambi gli elenchi si procede con le modalità di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, numero 5.».

